

STUDIO LEGALE  
AVV. MARINO MAURIZIO PUNTURIERI  
VIA ROMA N. 7  
89063 MELITO PORTO SALVO (RC)  
TEL-FAX 0965789983  
MAURIZIOPUNTURIERI@PEC.IT

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LAZIO**

**(ROMA)**

**ATTO DI RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

Ricorre l'avv. Marino Maurizio PUNTURIERI (C.F. PNTMRN70B19F112J) che rappresenta e difende, giusta procura nelle forme del PAT allegata in atti, la sig.ra **Fabiana PRINCI** nata a Reggio Calabria il 07.02.2004 (C.F. PRN FBN 04T47 H224R) e residente in Sant'Eufemia d'Aspromonte C.so Vittorio Veneto n. 87, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Melito di Porto Salvo (RC) via Roma n. 7, PEC [mauriziopunturieri@pec.it](mailto:mauriziopunturieri@pec.it)

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588), in persona del ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma in via Dei Portoghesi n. 12 00186 Roma (C.F. 80224030587) – PEC [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), quale Ente sovraordinato a Università Medicina Messina, Medicina Policlinico - La Sapienza, Medicina S. Andrea - La Sapienza, Medicina Roma "Tor Vergata", Medicina Ferrara - Sede Ferrara, Medicina Firenze, Medicina Catania, Medicina Catanzaro, Medicina Palermo , Medicina Bologna - Sede di Bologna, Medicina Bologna - Sede di Ravenna, Medicina Bologna - Sede di Forlì, Medicina Brescia, Medicina Torino, Medicina Pisa, Medicina Polo Pontino - La Sapienza, Medicina Milano, Medicina Milano "Bicocca", Medicina Modena e Reggio Emilia, Medicina Padova - Sede di Padova, Medicina Padova - Sede di Treviso, Medicina Pavia, Medicina Perugia (sede di Perugia e sede di Terni), Medicina Politecnica delle Marche, Medicina Siena, Medicina Parma, Medicina Messina MedBioTec, Medicina Calabria TD interateneo (sedi Cosenza-Catanzaro), Medicina Calabria TD (sede Cosenza), Medicina HT - La Sapienza, Medicina Palermo - Tecnologico MedIT , Medicina Trento, Medicina Trieste, Medicina Udine, Medicina Verona, Medicina Genova, Medicina Chieti, Medicina L'Aquila, Medicina Piemonte Orientale, Medicina Varese Insubria, Medicina Salento , Medicina

Basilicata, Medicina Molise, Medicina Napoli "Federico II" 1 , Medicina Napoli "Luigi Vanvitelli" (sede di Napoli e sede di Caserta), Medicina Salerno, Medicina Cagliari, Medicina Foggia, Medicina Bari - Sede di Bari, Medicina Bari - Sede Taranto, Medicina Sassari, Odontoiatria Messina, Odontoiatria Politecnica delle Marche, Odontoiatria - La Sapienza, Odontoiatria Catanzaro, Odontoiatria Roma "Tor Vergata", Odontoiatria Catania, Odontoiatria Bologna, Odontoiatria Ferrara, Odontoiatria Firenze, Odontoiatria Milano, Odontoiatria Milano "Bicocca", Odontoiatria Modena e Reggio Emilia, Odontoiatria Padova, Odontoiatria Palermo, Odontoiatria Parma, Odontoiatria Pavia, Odontoiatria Perugia, Odontoiatria Pisa, Odontoiatria Trieste, Odontoiatria Torino, Odontoiatria Varese Insubria, Odontoiatria Verona, Odontoiatria Brescia, Odontoiatria Genova, Odontoiatria Salerno, Odontoiatria Chieti, Odontoiatria L'Aquila, Odontoiatria Bari, Medicina Napoli "Federico II" - Tecnologica, Odontoiatria Foggia, Odontoiatria Cagliari, Odontoiatria Napoli "Federico II", Odontoiatria Napoli "Luigi Vanvitelli" e CISIA

**nonché contro**

**GIAMO JOSE'**, Contro interessato, quale ammesso alla citata graduatoria all'Ateneo di Messina, Facoltà di Medicina e Chirurgia (cf. All. 5)

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA**

**CAUTELARE**

dell'esito delle c.d. prove TOLC-MED (e, quindi, alla graduatoria così formulata), utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione, relativamente all'Anno Accademico 2023/2024, ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia delle Università indicate in domanda (All. 1), ivi compresi gli atti presupposti e/o consequenziali ovvero D.M. n. 1107 del 24.09.2022 (All. 2) e relativi allegati (in specie allegato 2 relativo alle modalità di formazione del punteggio equalizzato), nonché Decreto Direttoriale MIUR n.

1925 del 30.11.2022 (All. 3) degli atti ad essi precedenti e/o consequenziali richiamati anche implicitamente, tutti illegittimi perchè viziati da

**ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE NORME  
REGOLATRICI DELLA MATERIA, CARENZA DI ISTRUZIONE,  
VIOLAZIONE DI LEGGE NONCHE' DA ERRATA E/O OMESSA E/O  
CONTRADDITTORIA ED ILLOGICA MOTIVAZIONE IN SE' E CON ALTRI  
ATTI DEL PROCEDIMENTO**

#### MOTIVI

1. **Illegittimità per violazione dei principi di cui all'art. 3-33-34-97 Cost.  
dell'art. 6 D.M. 1107/2022 e successivo Decreto Direttoriale n. 1925/2022**

##### **1.1 Contraddittoria considerazione calcolo risposte**

La ricorrente, all'esito delle prove c.d. TOLC sostenute il 21.04.2023 ed il 25.07.2023 presso l'Università degli Studi di Messina, ha riportato come da attestato allegato (All. 4), il punteggio equalizzato di 46,7 per la prova del 21.04.2023 e 49.23 per la prova del 25.07.2023.

Balza subito alla vista che, ad esempio e considerando gli esiti della prova del 25.07.2023, utilizzati i criteri di calcolo previsti nel citato D.M. e negli allegati, a fronte delle 14 risposte errate che le hanno sottratto 0.25 punti cadauna, se la ricorrente avesse scelto di non rispondere avrebbe matematicamente avuto 3.5 punti in più per una complessiva valutazione di 52.73 ovvero utile all'ingresso (immediato o in primo scorrimento) nell'agognata facoltà della prima Università scelta.

Un criterio quantomeno irrazionale ed illogico che confligge con la ricerca del merito ovvero con la ricerca dello studente che sa o che si sforza a rispondere. Nel dubbio, si premia l'astensione e la fuga con il calcolo di chi, non sapendo o non volendo sbagliare, comunque sopravanza altri.

Questo per il c.d. calcolo del punteggio non equalizzato (cfr. art. 6, co. 4, D.N. 1107/2022).

## **1.2 Calcolo Equalizzazione**

Il coefficiente di equalizzazione si calcola (cfr. all. 2 al citato DM) considerando domande invero sottoposte ad altri candidati nella sessione di aprile 2023.

In termini comprensibili (almeno si spera), il MIUR ha delegato al CISIA, sulla scorta di formule ed equazioni matematiche, di giungere ad un criterio oggettivo di equalizzazione di varie domande (sulla scorta della statistica delle risposte precedenti) cercando di rendere "eguale" quello che non può mai esistere ovvero la diversa reazione soggettiva ad una domanda. Per un candidato preparato in una materia piuttosto che in un'altra risulta facile e veloce rispondere bene (facilmente) anche ad una domanda difficile.

Il confronto tra le capacità dei candidati si deve svolgere sulle stesse domande, uniche, si spera segrete e mai edite o sottoposte a fughe di notizie, somministrate in contemporanea a tutti i candidati in tutto il territorio nazionale.

Il riferimento compiuto dall'art. 9 del citato DM è sul punto chiaro. Trattasi di manifestazione di intenti che, però, tradisce, nell'applicazione pratica, uno svolgimento contrario ai principi di efficienza e buon andamento della P.A..

Semplice per tutti ma evidentemente no per la burocrazia ministeriale.

Nel caso di specie, alla ricorrente si è sottoposta una domanda (ad oggetto l'acrosoma dei ricci di mare) che era stata parimenti inserita nei test svolti ad aprile 2023 e, peraltro, diffusa sui forum e social Internet.

**Sul punto, si sono ampiamente lette le notizie di stampa, i comunicati del CISIA, le presunte compravendite di test, ed, allo stato, si rimane in attesa di sviluppi ulteriori, riservando, sul punto, motivi nuovi.**

Nel rifarsi integralmente a queste considerazioni, lasciando ad apposita ed articolata memoria in replica alla costituzione di controparte, lo sviluppo delle considerazioni,

### CONCLUSIVAMENTE

Si rileva che le motivazioni sopra espresse permettano di apprezzare il "*fumus boni iuris*" delle ragioni degli odierni ricorrenti nonché valutare il "*periculum in mora*" come immanente, anche in ragione della gravità dell'atto impugnato per le conseguenze che ha sulla esclusione della ricorrente dall'accesso all'Università.

Si consideri che il corso di studi si caratterizza per le presenze obbligatorie ai corsi, di talchè, i ristretti tempi con le necessarie procedure, suggeriscono l'adozione (prima della udienza per la trattazione della sospensiva) di un provvedimento cautelare monocratico che consenta alla ricorrente l'iscrizione presso l'Università degli Studi di Messina, in cima alle preferenze indicate al momento dell'iscrizione.

Esistono, inoltre, le condizioni per poter richiedere l'emissione di un

### PROVVEDIMENTO CAUTELARE

anche monocratico, per l'annullamento del provvedimento impugnato e di quelli a questo presupposti e/o susseguenti, al fine di evitare il grave pregiudizio in capo al ricorrete. Pertanto, con espressa riserva di ulteriormente dedurre,

### PREVIA

anche istanza di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 41, IV comma, 49, III comma, 52, II comma, c.p.a., solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite ai controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente complessa per il numero delle persone ulteriormente potenziali controinteressate, in caso, da chiamare in giudizio, si

### CHIEDE PRELIMINARMENTE

l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai controinteressati (essendo l'Amministrazione già ritualmente intimata) per pubblici proclami per via telematica sul sito dell'Amministrazione, in ragione della difficoltà, vista l'urgenza di reperire gli indirizzi ed i dati utili alla notifica, in tempo per le fissate date di sospensiva come compatibili con l'inizio delle attività accademiche.

#### CHIEDE

*“Che l'On.le T.A.R. adito voglia, previa concessione dell'invocato decreto cautelare nonché dell'invocata sospensiva, annullare i provvedimenti impugnati e tutti gli atti a questi presupposti, con l'adozione dei necessari provvedimenti ovvero il rifacimento delle prove d'ingresso o l'iscrizione, anche in sovrannumero, presso la Facoltà qualificata come prima scelta dalla candidata”.*

Si producono i seguenti documenti: 1) Graduatoria con esclusione della ricorrente (All. 1); 2) DM 1107/2022 (All. 2); 3) Decreto Direttoriale n. 1925 del 30/11/2022 (All. 3); 4) Attestazione esito TOLC ricorrente (All. 4); 5) Dati graduatoria controinteressato (All. 5)

Si autorizzano le comunicazioni di cancelleria al numero di telefax 0965789983 e/o all'indirizzo di posta elettronica: [mauriziopunturieri@pec.it](mailto:mauriziopunturieri@pec.it).

Espressamente si dichiara che è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 della L. n. 52/94 sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Reggio Calabria, data del deposito

Avv. Marino Maurizio PUNTURIERI